

Note alla tabella: "DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER NUOVE COSTRUZIONI" anno 2022

(1)

Per interventi con destinazione d'uso residenziale, se il richiedente s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il Comune, ad applicare la disciplina per gli alloggi dell'ERS (Edilizia Residenziale Sociale), il contributo di costruzione può essere ridotto.

Tale riduzione sarà disciplinata con provvedimento della Giunta Regionale.

(2)

Per interventi di trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture alberghiere, indicate all'art. 3 del DDL n. 223/2008 "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali", la quota del contributo afferente il costo di costruzione è aumentata in applicazione della percentuale del 20% del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata definito a norma dell'art. 4 comma1, lettera g) della L.457/1978, senza l'abbattimento di cui alla quota RIS%.

(3)

Con riferimento alla realizzazione di parcheggi non pertinenziali, ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R. n. 16/2008 e s.m.e.i., nelle zone che il vigente P.R.G. classifica agricole E e Bf (frazionali), si applica una percentuale di riduzione della tariffa di riferimento nella misura del 50%.

Con riferimento ai depositi, in tutto il territorio comunale, si applica la tariffa di riferimento nella misura del 50% (l'incremento del 100% stabilito con D.C.C: n. 199 del 25/03/2010 non opera nei confronti dei progetti relativi alla realizzazione di nuovi depositi o magazzini).

(4)

Con riferimento alla realizzazione di superfici accessorie così come individuate dal REC, diverse da quelle già assoggettate al contributo previsto dall'articolo 7 della L.R. 25/95, si applica la tariffa di riferimento nella misura del 50%.